



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Castrovillari, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco	Presidente relatore
dott.ssa Margherita Sitongia	Giudice
dott. Alessandro Paone	Giudice

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

nel procedimento iscritto al n. 4/2016, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 15 febbraio 2017, osserva:

con decreto depositato il 14.11.2016 questo tribunale ha assegnato alla società Eligio Annichiarico & C sas termine di 120 giorni per il deposito di una domanda definitiva di concordato preventivo. Con lo stesso decreto, il tribunale ha disposto che la società ogni 20 giorni provvedesse a depositare in cancelleria gli obblighi informativi periodici previsti dall'art. 161 legge fall..

La società non ha depositato gli obblighi informativi previsti e, pertanto, il commissario giudiziale ha segnalato l'inadempimento.

La società è stata perciò convocata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 162 leg. Fall. , atteso che ai sensi dell'art. 161 leg. Fall., la sanzione prevista dalla legge in caso di violazione degli obblighi informativi disposti dal tribunale è l'inammissibilità dell'istanza.

La società Annichiarico & C sas in udienza, ha contestato le affermazioni del commissario, sostenendo che la documentazione non era stata depositata in quanto la società è inattiva dal 2014.

A tal proposito non può non rimarcarsi come neppure in udienza la proponente pur proclamando la propria disponibilità a collaborare con il commissario giudiziale, abbia posto a disposizione del tribunale gli elementi conoscitivi richiesti con il decreto 14 novembre 2016.

Rileva il Tribunale come gli obblighi informativi, funzionali al controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale durante la c.d. fase in bianco, sono essenziali, per non dire connaturati alla struttura della procedura perché rappresentano il contraltare degli effetti protettivi di cui all'art. 168 l.f.

Ne deriva che la omissione degli adempimenti imposti dal Tribunale implica ex se la dichiarazione di inammissibilità della procedura concordataria, senza alcuna possibilità di surroga o sanatoria tardiva, come evidenziato anche dalla dottrina che si è occupata ex professo del tema.

La constatazione giuridica è suffragata dalla previsione dell'art. 161, VIII comma l.f. che obbliga al deposito di una relazione mensile sulla situazione finanziaria dell'impresa oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese: la necessaria informazione anche di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell'imprenditore rappresentano i pilastri dell'istituto protettivo e la violazione di tali obblighi determina la inammissibilità della procedura.

Né pare rilevante accertare che durante il periodo "in bianco" non oggetto di informativa non siano stati posti in essere atti lesivi delle ragioni creditorie, posto che tali condotte rilevarebbero

già di per sé ai fini della revoca ai sensi del VI comma dell' art. 161 della legge fallimentare, oltre che sul piano penale.

L'obbligo informativo rileva di per sé; diversamente l'art. 161, VIII comma l.f. non avrebbe richiamato la sanzione dell' art. 162 l.f. in difetto di un pregiudizio per i creditori.

La conseguente inammissibilità determina la necessità di pronuncia sulla domanda di fallimento proposta dal creditore della procedura prefallimentare.

Considerato che il superamento delle soglie di cui all'art. 1, II comma l.f. emerge dai bilanci prodotti, la natura di imprenditore commerciale dalla visura camerale, l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo (pari a € 400.943,85 oltre interessi e spese) recato dalla istanza di fallimento, non è inferiore ad euro 30.000,00 e lo stato di crisi dal ricorso depositato ex art. 161, VI comma l.f. , sicché sono profili non solo accertati, ma anche ammessi, non potrà nemmeno seriamente dubitarsi dell'esistenza dello stato di insolvenza che non solo emerge dai dati evincibili dal bilancio ma anche dal fatto che la società è inattiva dal 2014,

P.Q.M.

A) Dichiara inammissibile il ricorso;

- Dichiara il fallimento della Eligio Annichiarico & C sas con sede legale in Castrovillari, Via degli Osci n. 5, P.IVA: 01401010788, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché del socio illimitatamente responsabile ELIGIO ANNICCHIARICO (CF: NNCLGE29C31C349U);
- Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco e Curatore il dott. Andrea Cundari, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma l.f. , data anche la precedente attività di commissario giudiziale
- Ordina al legale rappresentante di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali nonché l'elenco dei creditori;
- Stabilisce il giorno 04.10.2017 , ore 10,00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato presso il Tribunale di Castrovillari;
- Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta adunanza per la presentazione nei modi previsti dall'art. 93, comma 2°, L.F. delle domande di insinuazione dei crediti, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili;
- Invita il Curatore a riferire dettagliatamente e con urgenza, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., su fatti costituenti reato, sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio di azioni revocatorie, di simulazione e di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l.fall.;
- Manda alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 17 l.fall..

Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 15.02.2017.

depositato in data 15 MAR. 2017
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Rocco Paganino

Il Presidente estensore
dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco

